

STATUTO «APS UNA STRADA»

Approvato dall'Assemblea del 06 aprile 2018

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **APS «Una Strada»** con sede in via Grimani, 10 – 12 nel Comune di Venezia, il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
2. L'associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

ART. 2

(Statuto)

1. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.
2. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 4

(Finalità e attività)

1. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le attività che si propone di svolgere in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:
 - ✚ *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017;*
 - ✚ *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*
 - ✚ *sostenere i bambini bisognosi e le loro famiglie, senza alcuna distinzione legata al ceto sociale, all'etnia o alla religione di appartenenza;*
 - ✚ *contribuire alla realizzazione di strutture per l'istruzione e/o centri di accoglienza e di assistenza;*
 - ✚ *favorire lo sviluppo educativo, sociale, sanitario della realtà in cui si interviene;*

✚ *operare sempre nel rispetto del contesto sociale e culturale del paese di origine.*

3. A tal fine l'Associazione promuove:

- ✚ *il coinvolgimento di persone, organismi e istituzioni, pubbliche o private, disponibili a contribuire alle finalità che l'associazione stessa si pone;*
- ✚ *attività e iniziative che, a fronte di una sempre maggior presenza di diverse etnie nella regione, favoriscano la conoscenza e comunicazione reciproca, la diffusione dei valori di uguaglianza e solidarietà nel rispetto delle persone e delle identità culturali;*
- ✚ *iniziative di sostegno a distanza che permettano a bambini bisognosi di frequentare la scuola, curarsi e crescere nel proprio Paese con la propria gente.*

4. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 5

(Ammissione soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e il regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il consiglio direttivo deve entro 90 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
4. Ci sono due categorie di soci:
 - ✚ **ordinari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
 - ✚ **volontari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e si impegnano nelle attività organizzate dall'associazione, svolgono l'attività senza fini di lucro, neanche indiretti)
5. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 6

(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.
4. Votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
5. I soci devono versare nei termini la quota sociale, rispettare il presente statuto e il regolamento interno.

6. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
7. Rispettare il presente statuto e il regolamento interno.
8. I soci hanno diritto di consultare i libri sociali.

ART. 7

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 8

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - *Assemblea dei soci;*
 - *Consiglio direttivo;*
 - *Presidente;*
 - *Comitato di controllo.*
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 9

(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. Tale comunicazione avviene tramite lettera oppure e-mail.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
5. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.
6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11
(Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:
 - ✚ approvare il bilancio di esercizio;
 - ✚ fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - ✚ determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - ✚ approvare il regolamento interno;
 - ✚ deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
 - ✚ eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Comitato di controllo;
 - ✚ deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 12
(Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 13
(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da 7 membri eletti dall'Assemblea ordinaria tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; predispone all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione e il bilancio di esercizio.
4. Il Consiglio elegge tra i suoi membri, il Vice-Presidente, il Tesoriere, il Segretario ed eventualmente uno o più Consiglieri delegati, ai quali potrà attribuire incarichi per determinati atti o categorie di atti, nei limiti consentiti dalla legge e dallo statuto.
5. Il consiglio cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza.

6. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5 (cinque) mandati.

ART. 14
(Presidente)

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15
(Organo di controllo)

1. L'organo di controllo é costituito da tre componenti effettivi più un supplente, eletti dall'assemblea ordinaria tra i propri componenti; essi durano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
2. L'organo di controllo ha il compito di verificare il rispetto delle leggi, dello statuto e dei fini associativi, di verificare la regolarità di: amministrazione, contabilità e rendiconti.
3. L'organo di controllo agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi, oppure su segnalazione anche di un solo aderente, fatta per iscritto.
4. L'organo di controllo relaziona all'assemblea in occasione della presentazione del bilancio di esercizio.

ART. 16
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti;
 - d) attività di raccolta fondi
 - e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio,

comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 17

(Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale

ART. 18

(Personale retribuito)

1. L'associazione non si avvale di personale retribuito.

ART. 19

(Assicurazione dei volontari)

1. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21

(Libri sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) *il libri degli associati;*
 - b) *il libro dei verbali delle assemblee, del consiglio direttivo e dell'organo di controllo;*
 - c) *il libro dei volontari;*

ART. 22

(Divieti & obblighi)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.